



Comune di Pralormo
Città Metropolitana di Torino

Polizia Locale

COVID-19

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SPOSTAMENTI DA/PER ITALIA PER IMMINENTI VACANZE ESTIVE E/O ALTRI MOTIVI

In vista degli imminenti spostamenti per vacanze estive e/o motivi di lavoro e/o altri motivi all'estero (Paesi membri Unione Europea, Paesi Extra Ue), si ricorda ai cittadini che vigono le seguenti disposizioni:

Dal 3 giugno sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

- Stati membri dell'Unione Europea (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell'accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno, le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Stati e territori, con l'eccezione di Bulgaria e Romania (vedi sotto), non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

Dal 24 al 31 luglio, un'Ordinanza del Ministro della Salute ha invece stabilito che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.

Dal 30 giugno, possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico), in provenienza da Paesi diversi da quelli di cui all'elenco.

Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi membri UE, Paesi parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l'obbligo di isolamento fiduciario, che vige dal 24 al 31 luglio anche per ingressi da Bulgaria e Romania.

Per chi abbia soggiornato o sia transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia vigono particolari restrizioni (vedere punto successivo "Fino al 31 luglio").

Con DPCM 14 luglio 2020, è stato confermato quanto precedentemente disposto con Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020. Pertanto, dal 15 al 31 luglio, resta in ogni caso consentito (senza giustificazioni sui



Comune di Pralormo
Città Metropolitana di Torino

Polizia Locale

motivi del viaggio) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti legalmente nei seguenti Stati e territori:

- Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

Ai cittadini di Stati terzi residenti in questi 12 Stati, continua comunque ad applicarsi in Italia l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020.

In caso di rientro in Italia da Paesi non UE e non Schengen, qualora non si appartenga ad una delle categorie di viaggiatori precedentemente citate, continua a valere quanto disposto all'art. 6 del DPCM 11 giugno 2020: si può rientrare in Italia da destinazioni non UE e non Schengen (inclusi i 12 Paesi indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay) solo per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute (è consentito il rientro presso la propria abitazione/domicilio/residenza), a cui si aggiungono però dal 1 luglio anche i motivi di studio.

Per chi rientra da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia o vi sia anche solo transitato, vigono particolari restrizioni (vedere punto successivo "Fino al 31 luglio").

E' consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall'aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E' consentito il noleggio di autovetture e l'utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.

NOTA BENE

FINO AL 31 LUGLIO – Paesi dai quali vige il divieto di ingresso

In aggiunta alle misure già in vigore, il Ministro della Salute ha emanato un'ulteriore Ordinanza che ha inizialmente vietato l'ingresso in Italia, dal 9 luglio, alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Dal 16 luglio, con nuova Ordinanza del Ministro della Salute, si aggiungono a questa lista anche Kosovo, Montenegro e Serbia.

Fanno eccezione i cittadini di Paesi UE (Italia inclusa), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da prima del 9 luglio 2020 per il primo gruppo di Paesi e da prima del 16 luglio per Kosovo, Serbia e Montenegro. Tali disposizioni sono valide fino al 31 luglio.

VERIFICARE SEMPRE, prima di partire, EVENTUALI MISURE RESTRITTIVE ALL'INGRESSO NEL PAESE IN CUI SI INTENDE RECARSI e negli eventuali PAESI DI TRANSITO.

Per ulteriori aggiornamenti si consiglia di consultare il sito <http://www.viaggiareassicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

Pralormo, 30/07/2020

L'Ag.sc.di PI

Il Sindaco

Franca Cucco

Mario Moschetti